

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CATANIA 4/5/6 OTTOBRE 2018**Mozione presentata dall'Avv. Paolo Nesta, delegato COA di Roma, in ordine all'applicabilità del rito per la liquidazione delle spettanze professionali dell'Avvocato**

(AGNINO, CAIAFA, DI SALVO, ORIGLIA, PULCINI Delegati COA di Roma)

L'Avvocato, quale soggetto insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nell'esercizio della giurisdizione, ha una funzione indispensabile di garanzia dei diritti del cittadino ai fini della tutela di essi in ogni sede.

L'assenza di organicità e la confusione nell'applicazione, anche a seguito del susseguirsi degli arresti giurisprudenziali, appare evidente anche in riferimento alla individuazione del rito applicabile nelle controversie sulla liquidazione dei compensi agli Avvocati. Problematica, questa, non definita in modo risolutivo nemmeno con l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 445 del 23 febbraio 2018).

Sussiste, quindi, l'urgente esigenza di uniformare i criteri di competenza per valore e per territorio nel procedimento avente ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali dell'Avvocato così da evitare incertezze e diversi opinamenti giurisprudenziali.

Inoltre va espressamente ribadita la possibilità del ricorso al procedimento monitorio per il pagamento degli onorari previo parere del Consiglio dell'Ordine competente, anche per l'attività svolta innanzi a giurisdizioni diverse da quella ordinaria ciò anche in riferimento al contrasto tra Cass. 12248/2016, 1879 e 19783/2015, da una parte, e Cass. 4002/2016, 11581/2016, 548, 3071, 3993/2017, dall'altra, solo parzialmente risolto da Cass., sez. un., 23.02.2018, n. 4485.

Tutto ciò premesso a tutela paritariamente dei diritti dei cittadini quanto degli avvocati e nell'interesse del Paese, l'Avvocatura Italiana riunita al XXXIV Congresso Nazionale Forense

Chiede che

- 1) con riferimento al procedimento *ex art. 702 cpc*, da introdurre nel rispetto dell'art. 14 Dlgs n. 150/2011 che disciplina il pagamento delle spettanze professionali dell'Avvocato, di uniformare i criteri di competenza per valore e per territorio, prevedendo la competenza esclusiva del Tribunale del luogo avanti al quale è stata svolta l'attività professionale ancorché espletata innanzi a diversa giurisdizione e diversi giudici, così superando le attuali problematiche afferenti alla competenza per valore e per territorio.

- 2) sia riconosciuta espressamente agli Avvocati la possibilità del ricorso al procedimento monitorio per il pagamento degli onorari previo parere del Consiglio dell'Ordine competente.
- 3) sia riaffermata, in senso conforme alla recente sentenza n. 21487/18 della Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, l'impossibilità per il Giudice di effettuare la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri minimi (i parametri forensi "battono" la deregulation del Cresci Italia).